

CITTA' DI FOLLONICA



POLIZIA MUNICIPALE

Via Roma ang. Largo Felice Cavallotti - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566.42000 - Fax 0566. 53006
Ufficio polizia Amministrativa – Tel 0566 - 59479
pmunicipale@comune.follonica.gr.it
ssili2@comune.follonica.gr.it



Mod. / S. S.

ATTESTAZIONE ARTISTI DI STRADA

(art. 46/47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

L'ANNO.....il giorno.....del mese.....alle ore.....

Si è presentato presso il Comando di Polizia Municipale di Follonica per comunicare le proprie generalità:

il Sig: nome.....cognome.....;
identificato con documento.....N°..... rilasciata/o il;
autorità:.....validità.....;
nata/o ail;
residente nel Comune di;
Vian°.....;
Cittadinanza italiana, ovvero.....;

Che Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti,

D I C H I A R A

di esercitare il mestiere di artista di strada mediante:.....
.....
data/Periodo: dal.....al.....
Orario.....

Luogo: P.za DEL POPOLO – V.le ITALIA Z.T.L (tratto compreso tra il Bar/Gelateria Pagni e V.le Matteotti Edicola)- V.le MATTEOTTI (Edicola)-

- Che nei propri confronti, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della Legge n° 575 del 31/05/1965, in riferimento agli articoli 2 C. 1°- 3 C. 1°- 4 C. 4°e 6° (Antimafia);**
- Di non aver riportato condanne penali, né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt. 11 e 92 del R.D. n° 773 del 18/06/1931)**

di prendere atto del Regolamento per la disciplina degli spettacoli viaggianti e degli artisti di strada approvato dal Comune di Follonica con delibera di C.C. N°10 del 08/03/2007, riportato in calce quale parte integrante del presente atto e di rispettare le norme in esso contenute.

Firma del/la dichiarante (per esteso)

TIMBRO

Firma per ricevuta:

PRESCRIZIONI:

- Di non occupare una superficie maggiore di mq. 3,00-
- Di non imbrattare e/o danneggiare il Suolo pubblico-
- Di non intralciare la circolazione Pedonale e/o veicolare-
- Di rispettare gli orari per l'esibizione previsti dal Regolamento allegato-
- Di rispettare i valori limite di emissione sonora della zona III[^] : Diurno 55 (A) dB dalle ore 6:00 alle ore 22:00 – Notturno 45 (A) dB dalle ore 22: 00 alle ore 6:00-
- Di non usare combustibili, per prevenzione incendi e/o infortuni, **D.lgs n°81/2008 in assenza di estintore omologato e in corso di validità-**
- Di non stendere cavi elettrici a terra senza protezioni e che siano interdetti al Pubblico presente-

Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, il consenso è espresso mediante apposizione della firma a tergo del presente atto.

**TITOLO V
ARTISTI DI STRADA**

ART.25

Definizione

- 1.Per "*arte in strada*" si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, anche se non viene esercitata come mestiere.
- 2.Il Comune di Follonica riconosce "*l'arte in strada*" quale fenomeno culturale, da tutelare e valorizzare in tutte le sue forme espressive.

ART.26

Procedure.

- 1.Gli artisti di strada che intendano esibirsi sul territorio comunale sono tenuti a darne comunicazione preventiva, per iscritto, all'Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Municipale.
- 2.La comunicazione dovrà contenere le generalità dell'artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che si intende proporre al pubblico, il luogo e gli orari dello stesso e la precisazione sull'utilizzo o meno di strumenti musicali e di eventuali forme di amplificazione. La Polizia Municipale provvede a dare attestazione della comunicazione ricevuta e può eventualmente dettare prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell'attività, tenuto conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e di eventuali circostanze di tempo e di luogo di carattere contingente.
- 3.L'eventuale utilizzo di strutture o di elementi fissi, di cui al successivo art.28, deve essere espressamente autorizzato.
- 4.L'uso di piccoli impianti di amplificazione è consentito, purché le emissioni sonore, in rapporto alla intensità del

rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante non risultino eccessive e fonte di disturbo; gli addetti alla vigilanza e al controllo del rispetto del presente Regolamento possono intervenire per interdire l'uso degli stessi o per disporre l'allontanamento dell'artista dal luogo prescelto per l'esibizione, al fine di prevenire o arginare situazioni di incompatibilità ambientale.

ART.27

Luoghi idonei all'esibizione degli artisti di strada e limitazioni temporali.

- 1.L'esibizione degli artisti di strada è consentita nelle aree pedonali, nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici con i seguenti orari:
 - dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 24 dal 1° maggio al 30 settembre;
 - dalle 9 alle 22 dal 1° ottobre al 30 aprile.
- 2.L'esibizione non potrà superare la durata di 1 ora nella medesima postazione, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 31 ("*madonnari*") e non potrà costituire intralcio o pericolo alla libera circolazione dei pedoni o di eventuali veicoli, né precludere o ostacolare l'accesso ad edifici o esercizi commerciali o comportare imbrattamento o danneggiamento del suolo pubblico.
- 3.L'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopraggiunte esigenze di ordine e sicurezza pubblica, o per altri ragioni ostative contingenti, di introdurre ulteriori limiti e divieti, con apposita ordinanza.

ART.28

Occupazione di suolo pubblico necessaria per l'esibizione.

- 1.Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, salvo espressa autorizzazione in deroga.
- 2.L'occupazione dello spazio non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico ed è a titolo gratuito purché non superi, nel complesso, i mq.3 e sia costituita da materiale leggero, facilmente asportabile, necessario per l'esibizione.
- 3.Non è consentito protrarre l'occupazione oltre il tempo strettamente necessario all'esibizione.

ART.29

Divieto di pretendere corrispettivi in denaro.

1.L'artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produce la spontanea disposizione del pubblico definita " a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere alcun corrispettivo in denaro, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro da parte del pubblico come libera e spontanea elargizione.

2.Il passaggio " a cappello" dell'artista in mezzo al pubblico alla fine dell'esibizione non è in contrasto con quanto previsto nel comma precedente.

ART.30

Divieto di commercio

1.E' vietato all' artista di strada il commercio, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico, come previsto dall'art.61 comma 12 lettera f) del D.M. n.375 del 4.8.1988.

ART.31

Disposizioni particolari per i "madonnari".

1.I "madonnari" devono utilizzare, per i loro disegni, materiali che non comportino danni al selciato.

2.E' vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini, se non espressamente e preventivamente autorizzata.

3.In deroga alla limitazione oraria di cui all' art.27, la durata temporale si estende fino al completamento dell'opera.

ART.32

Obblighi e responsabilità a carico dell'artista.

1.Oltre ad ottemperare alle prescrizioni contenute in altre parti del Regolamento, l'artista di strada assume l'obbligo , limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, di mantenere e lasciare pulito lo spazio occupato, ed è direttamente responsabile di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, nonché dei danni causati a persone, animali o cose nell'esercizio della propria attività.

ART.33

Esclusione di responsabilità a carico dell' Amministrazione Comunale.

1.L' Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia, negligenza o inosservanza di leggi e regolamenti.

ART.34

Divieto di utilizzo di animali

1.L'artista di strada, nello svolgimento dell'attività, non può utilizzare, anche per mera esibizione, animali di qualsiasi specie, salvo espressa e motivata autorizzazione.

ART.35 Sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni contenute nel TITOLO V del Regolamento.

1. e violazioni alle disposizioni del titolo v del presente Regolamento ("artisti di strada"), salvo che non costituiscano reato o trasgressione rispetto a normative specifiche, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lg.vo n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. I Pubblici Ufficiali che, nel corso dell'attività di controllo, accertino dette violazioni, sono tenuti altresì a disporre l'immediata cessazione dell'esibizione, qualora il perdurare della stessa sia motivo di reiterato disturbo per la quiete pubblica o pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità. Il mancato rispetto dell'ordine di cessazione è punito, salve le altre previsioni di legge, ai sensi dell'art.650 c.p.

ART. 36

Norma transitoria generale

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento i termini temporali previsti per l'inoltro delle domande ed il rilascio dei prescritti atti di autorizzazione sono soggetti a deroga, in ragione delle naturali esigenze amministrative.
